



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 418 del 19/04/2024

Determina del Responsabile N. 25 del 19/04/2024

PROPOSTA N. 477 del 19/04/2024

OGGETTO: Comune di Grottammare.

Verifica di assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. n.152/06)

Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme (art. 4 LR 22/2009 e art. 19 LR 9/2006)

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TEITORIALE

Visto il D. Lgs. n.152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n.152/06;

Visto il D. Lgs. n.128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n.152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con Delibera di GR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la LR n.22/2009;

Vista la LR n. 9/2006;

Vista la LR n. 19 del 30.11.2023 "Norme della Pianificazione per il governo del Territorio", in particolare l'art.5 "Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale" nella parte in cui individua l'Autorità Competente per la VAS ;

Vista la nota del Comune di Grottammare a firma del Sindaco, prot. n.5009 del 12.02.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 3157 in stessa data, con la quale è stato comunicato alla scrivente Amministrazione di non possedere i requisiti previsti dall'art.5 comma 5, della sopracitata L.R. n. 19 del 30.11.2023;

Ritenuto pertanto che il ruolo di Autorità Competente debba essere assunto da questa Amministrazione;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Grottammare con note prot. n. 5313 del 13.02.2023 e n. 7228 del 29.02.2024 ed acquisite agli atti dello scrivente Settore rispettivamente con prot. n. 3330 del 14.02.2024 e n. 4601 del 01.03.2024, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme" sito sul Lungomare Viale De Gasperi del Comune di Grottammare;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 17.04.2024, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con note prot. n. 5313 del 13.02.2023 e prot. n. 7228 del 29.02.2024, acquisite agli atti dello scrivente Settore rispettivamente con nota prot. n. 3330 del 14.02.2024 e prot. n. 4601 del

01.03.2024, il Comune di Grottammare, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme" sito sul Lungomare Viale De Gasperi del Comune di Grottammare, nel seguito diffusamente descritto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006 e dalle lettere A.4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- AST Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Con nota prot. n. 5160 del 08.03.2024, lo Scrivente Settore ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione fornita dal Comune di Grottammare relativa al procedimento di che trattasi pubblicata sul link:

Dettaglio News – SUE Città di Grottammare (nuvolapalitalsoft.it)

Password: 4KF21pO0c5

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il CIIP S.p.A., con nota prot. n. 4523 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con nota prot. n. 6101 in stessa data, ha espresso quanto segue:

- *Nell'area dell'intervento previsto, analizzando l'ubicazione planimetrica delle opere di progetto, non si riscontrano interferenze con sottoservizi gestiti dalla CIIP Spa. Si chiede comunque di porre la massima attenzione nelle fasi di scavo, di perforazione e di realizzazione delle opere qualora fossero presenti eventuali condotte secondarie di piccolo diametro ad oggi non rilevate da questa Azienda.*
- *Le eventuali spese di intervento e/o modifica delle opere per presenza di sottoservizi CIIP saranno a totale carico della Committenza e i lavori di risoluzione delle interferenze con le prescrizioni sopra individuate dovranno essere concordate e debitamente autorizzate da questo Gestore.*
- *La rete di raccolta delle acque bianche non è gestita da questa Azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. Nel progetto la stessa rete, se prevista, dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e recapitare nel reticolo fognario acque bianche se esistente o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino che confluisca direttamente in un corpo idrico superficiale.*
- *Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DAALR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010) in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i..*
- *L'intervento previsto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite, se necessario, delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere).*
- *Si invita inoltre a prevedere l'installazione ed attivazione di impianto di autoclave per ridurre eventuali disagi che potrebbero verificarsi nel caso si rendesse necessaria l'interruzione del flusso idrico in occasione di emergenza soprattutto nella stagione estiva. L'impianto di*

autoclave, come previsto dall'art.17 R.S.I.I., dovrà essere provvisto di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché la valvola di non ritorno. Detto serbatoio dovrà avere una capacità, da calcolare sulla base dei consumi medi della singola utenza, sufficiente a garantire l'erogazione idrica per almeno una intera giornata.

- *Infine i richiedenti, se i lavori prevedono la demolizione del manufatto, debbono obbligatoriamente contattare i tecnici di questa Azienda per effettuare dei sopralluoghi necessari a garantire l'integrità, se esistenti, delle apparecchiature di misura (contatori idrici) e degli allacci alle utenze gestite dalla CIIP Spa e programmare gli interventi di spostamento e/o adeguamento. Diversamente tutti i costi ed i relativi disagi saranno addebitati.*

Il Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione Provinciale, con nota prot. 5966 del 20.03.2024, ha espresso parere favorevole all'esclusione del Piano in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica.

L'AATO n.5 Marche Sud, con nota prot. n. 770 del 27.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 6506 in stessa data, esprime parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano in oggetto, condividendo le prescrizioni del CIIP S.p.A., espresse con nota prot. n. 2024004523 del 21.03.2024, agli atti dello scrivente Settore con nota prot. n. 6101 in stessa data.

L'AST Ascoli Piceno Marche, con nota prot. n. 25948 del 19.03.2024, ha ritenuto di escludere dal procedimento di valutazione ambientale strategica la pratica di cui in oggetto con le seguenti raccomandazioni:

- *dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree residenziali confinanti con particolare riferimento a polveri, rumori, vibrazioni, odori, ecc...;*
 - *per ridurre gli impatti dei cantieri saranno da preferire soluzioni che minimizzano il numero complessivo dei trasporti sia per l'apporto che per l'asporto di materiali e rifiuti;*
- in questa fase procedurale non viene espresso alcun parere igienico sanitario relativamente alle strutture o impianti che devono essere realizzati.*

La **Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno ex Genio Civile** e la **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Nella relazione tecnica viene specificato che la ditta "Le Palme S.r.l.", proprietaria dell'immobile ad uso ricettivo denominato Residence Le Palme, ha presentato al Comune di Grottammare il Piano Particolareggiato di che trattasi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 della LR n. 22/2009 (c.d. Piano casa) e all'art. 19 della LR n. 9/2006 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), per la ristrutturazione con ampliamento del 20% del suddetto immobile.

Il Residence "Le Palme", contraddistinto al NCEU di Ascoli Piceno al foglio n. 21 p.lla 47 sub. 70-71, è ubicato nel Comune di Grottammare e precisamente in via Lungomare A. De Gasperi n.166 e via Ponza.

L'area è distinta nel PRG vigente come Zona a "Tessuto turistico-alberghiero" disciplinata dall'art. 68 delle NTA del vigente PRG ed è interessata dal vincolo paesaggistico "Zona Costiera" - D.M. 14/12/1959.

L'edificio del Residence "Le Palme" fu costruito nel 1983 ed era costituito da due corpi fuori terra separati tra loro ma connessi al piano interrato, adibito a garage e locali tecnici a servizio di entrambi i corpi di fabbrica.

Nel corso degli anni la struttura è stata oggetto di diverse ristrutturazioni e modifiche oltre che di un condono di alcune parti.

Nel 2018 con Delibera n.199 e Permesso di Costruire n. 54 del 23.11.2018, a seguito della richiesta di un Piano Particolareggiato ad iniziativa privata presentata dai proprietari della struttura ai sensi dell'art. 4 della LR n. 22/2009 e dell'art. 19 della LR n. 9/2006, fu concessa la possibilità di ampliare la volumetria esistente del 20%, e nello specifico di poter chiudere le passarelle e le tettoie di collegamento tra i due corpi di fabbrica .

Nel 2018 l'intervento di ampliamento pari al 20% non fu sfruttato totalmente, ne venne utilizzato solo il 4,03%; in seguito furono apportate altre modifiche e miglioramenti da un punto di vista sismico e strutturale ed eseguiti lavori su due bagni del piano terra con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La società "Le Palme" Srl con la presentazione del Piano Particolareggiato di che trattasi ha previsto di utilizzare la parte residua dell'ampliamento assentito nel 2018, pari al 15,97%, per migliorare ulteriormente l'offerta ricettiva.

Come evidenziato nella sopraccitata relazione tecnica, considerando che il volume dell'edificio esistente al 2018 era pari a mc 6.929,19, sommando il 20% del volume assentito con il P.d.C. n. 54/2018 si avrebbe avuta una volumetria pari a mc 8.315, ma all'epoca ne fu realizzata solo il 4,03%, pari a mc 279,38.

La volumetria residua (15,97%) risulta essere pari a mc 1.106,43, il presente Piano Particolareggiato prevede comunque una nuova volumetria inferiore a quella assentita, pari a mc 1.089,12.

Il progetto di che trattasi prevede un ampliamento in sopraelevazione, all'interno della sagoma dell'area di sedime, non alterando la superficie permeabile dell'edificio, accessibile attraverso l'estensione di uno dei due corpi scala e dell'ascensore adiacente ad esso.

Come descritto nella relazione tecnica integrativa verranno realizzati n. 4 nuovi appartamenti di cui due speculari di mq 51,15 ciascuno, nei quali è prevista la totale fruizione per clienti con capacità motorie ridotte, per non vedenti e non udenti con conseguente predisposizione di tutti i dispositivi e requisiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DM n. 236 del 14.06.1986; gli altri due appartamenti ad est di mq 96,76 e mq 96,91, saranno dotati di requisiti di visitabilità.

Per quanto riguarda il rispetto della dotazione di aree a standard viene precisato che verranno utilizzate le disposizioni indicate al punto 8 dell'art. 1 della LR n.22/2009 in quanto le stesse integrano quelle di cui all'art. 19 della LR n. 9/2006.

Per la quantificazione di tali aree a standard viene fatto riferimento alla zona di PRG nella quale è ubicato l'edificio (Tessuto turistico-alberghiero), utilizzando le disposizioni di cui all'art. 55 "Parti consolidate" delle NTA del vigente PRG per cui all'incremento di SUL previsto pari a mq 332,81 corrispondono mq 133,12 di aree a standard (40% di mq 332,81).

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile Comunale dell'Area 6 Gestione del Territorio risulta che la variante:

- non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione o comunque la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- non ricade in area SIC e/o ZPS;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade in zona soggetta a vincoli di PPAR (Ambiti provvisori di tutela) e di PRG adeguato al PPAR (Ambiti definitivi di tutela);
- l'intervento ricade in area distinta nel PRG vigente come Zona Turistico Alberghiera disciplinata dall'art. 68 delle NTA;
- l'intervento è conforme al PRG vigente;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.: *Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - Zona Costiera – D.M. 14.12.1959, art. 142 comma 1 lettera a) – "Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare"*;
- non contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;
- il Piano particolareggiato è conforme al Piano Operativo di Gestione dei Rifiuti Regionali e/o provinciali;
- nelle aree di previsione del Piano non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;

- non ricade in aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- lo smaltimento delle acque nere e delle acque bianche avverrà tramite la rete fognaria esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato di cui in oggetto; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle Linee Guida approvate con delibera di G.R. n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening.

La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano Particolareggiato avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il suddetto piano particolareggiato possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione dei possibili impatti ambientali significativi a seguito dell'attuazione del Piano Particolareggiato in argomento.

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

E' stata effettuata una prima valutazione dei possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano Particolareggiato individuando le probabili relazioni “causa-effetto” tra le previsioni ed i temi ambientali pertinenti quali: biodiversità, suolo e sottosuolo, paesaggio, salute umana, popolazione, acqua, rifiuti, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, cantieristica; tale valutazione evidenzia l'irrelevanza degli effetti sull'ambiente del Piano in argomento.

Sezione 3 “Strumento e modalità di attuazione obiettivi”

E' stata condotta l'analisi dei piani e programmi ritenuti pertinenti al piano di che trattasi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale d'intervento dello stesso; tale analisi ha consentito di verificarne la coerenza rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione.

Sono stati presi in considerazione:

- Piano di Classificazione Acustica Comunale;
- Piano di Microzonizzazione Sismica;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- Piano GIZC;
- Piano d'Ambito ATO.

Tutti sono risultati con esito di alta compatibilità con il piano Particolareggiato proposto.

Sezione 4 “Inquadramento del contesto edificatorio”

Nel paragrafo in questione viene specificato che l'area è già ricadente nella zonizzazione del PRG vigente con destinazione turistico-alberghiera disciplinata dall'art. 68 delle NTA del PRG e già edificata.

Sezione 5 “Relazione del piano con obiettivi di protezione ambientale”

Nel presente paragrafo si evidenzia che trattasi di un intervento su di un'area a destinazione turistico-alberghiera del vigente PRG, già esistente e in pieno sviluppo; pertanto “*il progetto non incide in alcun modo con quelli esistenti, anzi lo integra e completa in modo corretto*”.

Inoltre non vi sono problematiche per l'ambiente, in quanto sono già esistenti tutte le opere infrastrutturali (luce, acqua, impianti telefonici, viabilità, ecc...).

Viene specificata che “*Non c'è rilevanza del Piano Casa per l'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale*”.

Vengono allegata due tabella relativa nello specifico alle “*Caratteristiche del piano o del programma*” e alle “*Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate*”, tenendo conto in particolare, della sua pertinenza rispetto agli aspetti considerati.

Sezione 6 “Caratteristiche delle aree che possono essere interessate agli effetti ambientali”

Si evidenzia che “*non vi sono problematiche per l’ambiente, eccetto l’inserimento del fabbricato in una zona interessata dalla caratteristica ambientale, ma in modo molto marginale e che non inficia la protezione generale dell’area, in quanto detto vincolo è superato dall’ambiente antropico esistente.*”

Sezione 7 “Effetti ambientali”

Sono stati esaminati i seguenti “Aspetti Ambientali”: *biodiversità flora e fauna, popolazione, salute umana, suolo e sottosuolo, acqua, aria, fattori climatici, patrimonio culturale, paesaggio, caratteristica e rifiuti*, valutando le possibili interazioni e/o evoluzioni che sono risultate quasi tutte nulle.

Viene inoltre specificato che non vi sono interazioni ambientali in quanto l’area in questione è circondata da fabbricati a destinazione turistico-alberghiera e residenziali e il presente Piano prevede solo un ampliamento verticale del fabbricato.

Inoltre si evidenzia che “*non vi sono rischi per la salute umana poichè l’attività, che si svolgerà nel fabbricato, non riguarderà emissioni sia liquide che gassose, sia nella fognatura che nell’aria, essendo l’attività turistico-alberghiera assimilata ad un’attività residenziale, con l’aggiunta dell’esistenza di tutti gli impianti fognanti.*”

Sviluppandosi l’attività “*in zona turistico - alberghiera essa non crea alcun impatto visivo né acustico, mentre per i rifiuti essi sono regolati dalla normativa in merito allo smaltimento delle zone residenziali.*”

Sezione 8 “Durata e frequenza degli effetti”

Sono stati esaminati gli aspetti ambientali, sopra elencati, in relazione alla loro possibile interazione e/o evoluzione, da cui si è dedotto che “*Gli effetti sono quelli relativi ad una zona destinata già ad attività turistico-alberghiera, quindi già assorbiti ambientalmente.*”

Sezione 9 “Reversibilità degli effetti”

Dalla tabella riportata nel suddetto paragrafo nella quale vengono esaminati gli aspetti ambientali rispetto alle loro possibili interazioni con l’ambiente, si rileva che gli effetti sono pressochè nulli, visto che l’area è già interessata dalla presenza di altre attività turistico-alberghiere.

Sezione 10 “Carattere cumulativo degli effetti”

Con riferimento al carattere cumulativo degli effetti si rileva che trattandosi di un piano particolareggiato con applicazione del Piano Casa, data l’esiguità dell’intervento rispetto al territorio comunale e la destinazione turistico-alberghiera già prevista e con un’antropicità ben definita, le azioni del piano non sono capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale.

Per le stesse motivazioni viene ritenuto che il Piano Particolareggiato di che trattasi possa incidere esclusivamente nelle aree a cui esso fa riferimento.

Sezione 11 “Natura transfrontaliera degli effetti”

Non vi sono ricadute esterne al territorio comunale di Grottammare.

Sezione 12 “Rischi per la salute umana e per l’ambiente”

I rischi per la salute umana o per l’ambiente vengono considerati con una possibile stima di significatività bassa, in relazione ai rischi di incidenti ed ai rischi naturali.

Sezione 13 “Entità ed estensione nello spazio degli effetti”

L’entità e l’estensione nello spazio degli effetti viene valutata considerando l’area geografica e la popolazione interessata dagli effetti con riferimento alle ricadute dell’effetto rispetto al livello di pianificazione e la densità abitativa dell’area potenzialmente interessata dall’effetto, rilevando una possibile stima di significatività bassa.

Sezione 14 “Conclusioni”

Si evidenzia nel presente paragrafo che il Piano Particolareggiato di che trattasi ha lo scopo di potenziare l’offerta turistico-ricettiva del Residence “Le Palme”, ai sensi del combinato disposto

dell'art.4 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 19 della L.R. n. 9/2006 senza alterare "quanto previsto dal PRG vigente del Comune di Grottammare".

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al *Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme" sito sul Lungomare Viale De Gasperi del Comune di Grottammare, ai sensi del combinato disposto dell'art.4 della L.R. n. 22/2009 e dell'art. 19 della L.R. n. 9/2006.*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., il *Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme" sito sul Lungomare Viale De Gasperi del Comune di Grottammare*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *il Piano Particolareggiato dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
2. *qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi/osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n. 241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii., del *Piano Particolareggiato per la ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato turistico ricettivo denominato "Le Palme" sito sul Lungomare Viale De Gasperi del Comune di Grottammare*, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *il Piano Particolareggiato dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;*
2. *qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi o osservazioni al successivo procedimento urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Grottammare quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale
Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione
delegato dal Dirigente
(Dott. Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 19/04/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione
IL DIRIGENTE
BARRA FRANCESCO